



Istruzione

Gestione segnalazioni whistleblowing

Istruzione: PG02-I04 - Rev. 00

Data: 15/12/2023

Revisione	Data	Descrizione sintetica della cronistoria delle revisioni; il dettaglio delle modifiche inserite nella revisione corrente, se diversa da 00, è poi evidenziato all'interno del documento mediante una barra laterale.
Rev. 00	15/12/2023	Prima emissione

ELABORAZIONE	VERIFICA ED APPROVAZIONE
Responsabile Sistema di Gestione aziendale 	Direzione Generale 

Indice	
1 SCOPO	2
2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.1 Definizioni	3
2.2 Ambito di applicazione soggettivo	7
2.3 Ambito di applicazione oggettivo	8
3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	9
3.1 Generalità	9
3.2 Oggetto della Segnalazione	9
3.3 Tipologie di Segnalazione	10
3.3.1 Canali di Segnalazione Interna	10
3.3.2 Comunicazione della Segnalazione	10
3.3.3 Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica	11
3.3.3.1 Segnalazione Esterna	11
3.3.3.2 Divulgazione Pubblica	11
3.4 Gestori delle Segnalazioni	12
3.4.1 Generalità	12
3.4.2 Budget	12
3.4.3 Compiti	12
3.5 Esame delle Segnalazioni	13
3.5.1 Protocollo	13
3.5.2 Screening	13
3.5.3 Conflitto di interesse	14
3.5.4 Riscontro al Segnalante	14
3.6 Istruttoria	15
3.6.1 Generalità	15
3.6.2 Indagine	15
3.6.3 Obblighi di collaborazione	16
3.6.4 Diritti della Persona Coinvolta	16
3.6.5 Decisione della Segnalazione	17
3.7 Azioni conseguenti alla Segnalazione	17
3.7.1 Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave	17
3.7.2 Segnalazione confermata dall'indagine	18
3.7.3 Nuove Violazioni	18
3.7.4 Procedimento amministrativo, civile o penale	18
3.7.5 Inosservanza di Procedure interne	19
3.7.6 Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte con riguardo ai danni subiti o causati	19
3.7.7 Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili	19
3.7.8 Rinvio	19
4 CONSERVAZIONE	19
5 TUTELA LEGALE	20
6 DISTRIBUZIONE	20
7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI	20
8 ALTRO	21
APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI	22
APPENDICE B - TUTELE	24
APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

1 SCOPO

Lo scopo della presente Politica di Gestione delle Segnalazioni (di seguito, la "**Politica**" o "**Procedura**") è quello di definire e stabilire un modello adeguato ed efficiente per il funzionamento del Sistema Informativo Interno (o "**Sistema di Gestione segnalazioni**") che consente di ricevere ed elaborare le comunicazioni di atti o di omissioni che possono costituire Violazioni Settoriali, in conformità:

- alla normativa in materia [DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, "**Direttiva Whistleblowing**"), e
- al D.Lgs. 24/2023.

La Procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «**benessere**» delle Società. Obiettivo è la «**trasparenza**» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per **evitare di incorrere in effetti pregiudizievole** connessi alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Procedura è quello di **garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un'adeguata tutela dei diritti degli interessati** durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione delle Società.

La presente Procedura regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione delle Società, in modo tale da **disciplinare le questioni relative alle Segnalazioni effettuate, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse** da parte dei Gestori della Segnalazione designati.

I processi di elaborazione, investigazione, risoluzione e, in generale, gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dalla massima **obiettività e indipendenza**, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti a essere informati delle azioni o omissioni attribuite e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte sono garantiti da questa Procedura.

2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto</i>
Atti Settoriali	<i>atti normativi individuati nell'Appendice A della presente procedura</i>
Canali di Segnalazione	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
Comitato Segnalazioni	<i>organo collegiale composto da: - Presidente Organismo di Vigilanza 231 - Compliance Manager - eventuali Case Manager aggiuntivi designati tempo per tempo dalle Società</i>
Contesto lavorativo	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
Decreto Whistleblowing	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno</i>

Facilitatore	persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Gestori della Segnalazione (o, nel Portale/software "Case Manager")	persona o persone designate in base alla presente procedura per ricevere la Segnalazione e/o svolgere le ulteriori attività previste della presente Procedura
GDPR	Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Gruppo	Il gruppo societario al quale appartiene/appartengono le Società
Informazioni sulle Violazioni	informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni
Informativa Privacy Whistleblowing	Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalle Società agli Interessati
Interessato/i	Persona/a fisica/che a cui si riferiscono i dati personali trattati nell'ambito della raccolta e gestione delle Segnalazioni
Linee Guida ANAC	<ul style="list-style-type: none"> Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), e Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023).
Misure di protezione	misure previste dal par. 3 dell' Appendice B della presente procedura
Misure di sostegno	misure previste dal par. 4 dell' Appendice B della presente procedura
Modello Organizzativo 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato dalle Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2011 e ss.mm.ii.
Organismo di Vigilanza 231	Organismo di Vigilanza designato dalle Società in relazione al Modello Organizzativo 231
Persona coinvolta (o Segnalato)	persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Portale/Software	il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo https://citygreenlight.integrityline.com , incluse le funzionalità utilizzabili dagli utenti e il relativo database sicuro
Procedura	il presente documento

Procedure	<i>insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurne le conseguenze o il ripetersi</i>
Professionista Esterno Indipendente	<i>il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), autonomo e formato, designato dalle Società come Gestore della Segnalazione</i>
Rapporto giuridico	<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con le Società)</i>
Registro delle Segnalazioni	<i>Database del Portale/Software</i>
Riscontro	<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>
Ritorsione	<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Sanzioni amministrative	<i>sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Sanzioni disciplinari	<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>
Segnalante	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
Segnalazione Esterna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC</i>
Segnalazione Interna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>
Séguito	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Sistema Informativo Interno	<i>Portale/Software</i>
Società	<i>le Società indicate nel Capitolo 2.2.1 che segue</i>
Soggetti del Settore privato	<i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>
Soggetti del Settore pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, • enti pubblici economici, • organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, • concessionari di pubblico servizio, • società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate, • società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate

Soggetti Esterni	segnalanti diversi dai Soggetti Interni
Soggetti Interni	segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura
Soggetti Tutelati	Le persone previste dal par. 1 dell'Appendice B della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele.
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Tutele	l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing
Violazioni 231	<p>atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in:</p> <p>a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o</p> <p>b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231,</p> <p>o</p> <p>c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni;</p> <p>a prescindere dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che • i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società
Violazioni di Atti Settoriali	<p>nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'Appendice A,</p> <p>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto di lavoro con la Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che • i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società, <p>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o</p>

	aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).
--	---

2.2 Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica sin d'ora, ovvero dalla data odierna, alle seguenti Società appartenenti al "Gruppo CITY GREEN LIGHT", indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati:

CITY GREEN LIGHT S.R.L., con sede legale in Via G. Zampieri 15 - 36100 - Vicenza (VI)

LUMAGEST S.R.L. con sede legale in Via G. Zampieri 15 - 36100 - Vicenza (VI)

(di seguito collettivamente le "**Società**" e singolarmente la "**Società**")

La presente Procedura si applica:

- ai soggetti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all'autorità giudiziaria, **in relazione alle Violazioni Settoriali**;
- per le Società che **hanno adottato un Modello 231**, anche ai soggetti che effettuano Segnalazioni Interne o denunce all'autorità giudiziaria relative a **Violazioni 231**;
- agli altri Soggetti Tutelati;
- alle altre categorie di Interessati i cui dati vengono trattati in relazione alle Segnalazioni gestite dalle Società

Le persone Segnalanti possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno delle Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 codice civile italiano (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società, <i>ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.</i>) nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 codice di procedura civile italiano, che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: ✓ quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (es. lavoro domestico, lavoro a domicilio); ✓ rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e ✓ altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato <i>ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per le Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)</i>	Segnalante esterno

D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società	Segnalante esterno
E	Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante esterno
F	Azionisti	Segnalante esterno
G	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
H	Membri dell'organo di controllo o vigilanza delle Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco-ODV 231: Segnalanti interni Revisore o referente di società di revisione – DPO: Segnalanti esterni

2.3 Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o ha effettuato la Divulgazione Pubblica **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate**

(es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia), e

b) **informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state rifiutate** da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'ANAC, e

c) **informazioni già pienamente disponibili al pubblico** o che costituiscono semplici **dicerie**, e

d) informazioni che si riferiscono ad **atti od omissioni non espressamente coperti** dalla presente Procedura.

Resta ferma l'applicazione:

- delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori), e
- delle disposizioni di procedura penale (**il Segnalante nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, può sempre presentare querela all'Autorità penale competente**).

Tutte le Segnalazioni inviate tramite il Canale di Segnalazione Interna devono essere fatte in buona fede. Ciò significa che, al momento dell'invio, la persona Segnalante deve avere motivi ragionevoli e sufficienti

per credere che le informazioni fornite siano vere, accurate e che non siano state a loro volta ottenute tramite potenziali violazioni (es. reati).

In questo senso, **Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono dare luogo alle relative sanzioni da parte delle Società**, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare.

3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1 Generalità

La Segnalazione è:

a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB: in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

3.2 Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, la Segnalazione deve contenere almeno le **seguenti informazioni**:

- **identità** del Segnalante (nome, cognome, numero di un documento di riconoscimento in corso di validità), salvo questi intenda restare anonimo;
- **rapporto con le Società** (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una più possibile chiara, dettagliata e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- **identità** del soggetto cui viene attribuita la violazione (c.d. "Persona Coinvolta") o elementi utili ad identificarlo (area/posizione/qualifica/mansione), se è conosciuta;
- indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile **prova della sussistenza dei fatti** segnalati;
- se applicabile, **mezzo di comunicazione** con il Segnalante diverso dal Portale/Software (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Comitato Segnalazioni possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Comitato Segnalazioni procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

3.3 Tipologie di Segnalazione

3.3.1 Canali di Segnalazione Interna

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze (RS/RSU) o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative sul piano nazionale**. Le eventuali osservazioni del sindacato hanno valore di parere non vincolante.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono, a propria volta, in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

3.3.2 Comunicazione della Segnalazione

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti appositi **Canali Interni** di Segnalazione Interna, da intendersi quali canali privilegiati:

✓ INFORMATICI:

- **Portale/Software**¹, raggiungibile all'indirizzo <https://citygreenlight.integrityline.com>.

✓ ORALI:

- **Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.
Il Comitato Segnalazioni ha l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un **resoconto dettagliato** della conversazione **scritto** dal personale addetto al trattamento della Segnalazione, che, previa data e firma del Comitato Segnalazioni, verrà sottoposto al Segnalante, il quale avrà diritto di **verificare, rettificare e approvare** il resoconto stesso mediante l'apposizione della propria **firma**.
- *(su richiesta della persona Segnalante o se ritenuto utile e possibile dai Gestori della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante)* **Incontro personale diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta, e
- venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro **su un supporto durevole** che **consenta l'accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

Il Comitato Segnalazioni ha l'obbligo di **documentare** l'incontro:

- a) **registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni;
 -
- b) **redigendo un verbale dettagliato** dell'incontro, che va inoltre registrato nel Portale/Software. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma.

NB: Nel caso in cui **un soggetto diverso** dal competente Gestore delle Segnalazioni **riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento**, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento nonché **garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa**.

¹ Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software sono visionabili:

a) il Segnalante: nella prima pagina online del Portale/Software;

b) per il ruolo di Admin o Case Manager: nel Manuale Admin e/o rispettivamente nel Manuale Case Manager.

La mancata o ritardata comunicazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte dei primi destinatari della Segnalazione costituisce in Italia violazione grave, e in Spagna violazione molto grave, della presente Procedura, come tale punibile tramite le Sanzioni disciplinari di cui al successivo Par. 8.

3.3.3 Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

3.3.3.1 Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**²;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

La Segnalazione Esterna è effettuata:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

3.3.3.2 Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
 - ✓ **non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante**, entro il termine di **7 giorni lavorativi** dalla data di Segnalazione, o
 - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione **entro il termine di 3 mesi** a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
 - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
 - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

² Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

3.4 Gestori delle Segnalazioni

3.4.1 Generalità

L'Organo Amministrativo è l'organo competente per la nomina, nonché per la rimozione o il licenziamento, del Gestore della Segnalazione, il quale, a sua volta, è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.

Il Gestore della Segnalazione può essere una persona fisica o un organo collegiale che può delegare a uno o più dei suoi membri (persona fisica) i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni.

Il Comitato Segnalazioni agisce in una **posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente**.

Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Comitato Segnalazioni.

Il Comitato Segnalazioni deve essere **specificamente formato** per tale gestione.

3.4.2 Budget

L'organo delle Società competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione provvede ad attribuire agli stessi un **budget annuo**, utilizzabile per l'esecuzione dei compiti assegnati. L'importo del budget si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa quantificazione da parte dell'organo competente.

3.4.3 Compiti

Il Comitato Segnalazioni ha la **responsabilità** di:

- a) **ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;**
- b) **effettuare lo Screening** (analisi del contenuto e valutazione di ammissibilità) delle Segnalazioni;
- c) **fornire al Segnalante l'Avviso di Ricezione della Segnalazione entro 7 giorni dalla data della stessa**, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni;
- d) **dare diligente Séguito** alla Segnalazione;
- e) determinare, in coordinamento con i referenti aziendali di area se necessario, l'opportunità o la necessità di intraprendere un'azione immediata per **prevenire** (fermare o mitigare) **ulteriori danni;**
- f) curare o far curare la **adeguata indagine** sui fatti segnalati, in conformità alle regole e ai principi stabiliti nella presente Politica;
- g) **decidere sull'esito (fondatezza nel merito) delle Segnalazioni**, sulla base degli esiti dell'istruttoria entro il termine tassativo di legge; estendere il periodo di risoluzione per motivi di complessità;
- h) **proporre le misure appropriate per la risoluzione della Violazione, nonché, se del caso, le misure disciplinari** da adottare, con la possibilità di delegare tale potere ad un altro organo competente;
- i) **comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti** entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
- j) curare l'adeguata **archiviazione e conservazione** delle Segnalazioni;
- k) coordinarsi con la Funzione Privacy e con le altre funzioni aziendali, ove necessario o richiesto, per **soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali** oggetto delle Segnalazioni;
- l) mettere a disposizione **informazioni chiare sui Canali di Segnalazione**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite le specifiche modalità

previste dalla presente Procedura e/o ulteriormente individuabili; a tale specifico scopo la Funzione HR di ciascuna Società si intende fin d'ora delegata ad agire anche per conto del Comitato Segnalazioni;

- m) **gestire i Canali di Segnalazione Interna, garantendo i necessari requisiti di protezione** del sistema di gestione e archiviazione dei dati sulle Segnalazioni, anche limitandone l'accesso, anche **avvalendosi delle competenze e attività delle Funzioni IT e/o Privacy** aziendali;
- n) **risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti** circa quanto previsto dalla presente Procedura;
- o) mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni di cui al Cap. 3.5.1;
- p) garantire l'adozione di misure adeguate per **prevenire ed evitare possibili ritorsioni** nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, e nei casi in cui lo ritenga necessario, il Gestore del Sistema può farsi assistere da un consulente esterno o anche delegare a quest'ultimo alcune delle suddette funzioni. A tal proposito, il Comitato Segnalazioni dovrà ottenere un accordo di riservatezza dai collaboratori esterni coinvolti nella gestione e risoluzione della comunicazione.

Allo stesso modo, egli dovrà ottenere lo stesso dai collaboratori interni, quando lo riterrà utile o necessario.

3.5 Esame delle Segnalazioni

3.5.1 Protocollo

L'inserimento obbligatorio di una Segnalazione nel Portale/Software causa

- l'assegnazione automatica di un Codice ID alla Segnalazione (protocollo), e
- l'automatica registrazione, in un database elettronico sicuro (il "Registro delle Segnalazioni" o "Sistema Informativo Interno"), di tutte le comunicazioni e informazioni ricevute e/o scambiate dagli utenti attraverso il Portale/Software durante le attività di gestione, nonché di tutte le azioni di gestione interne svolte per il tramite del Portale/Software stesso.

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione Interna non scritti (es. messaggio vocale, incontro personale) deve essere inserita immediatamente nel Portale/Software dal Comitato Segnalazioni.

3.5.2 Screening

A seguito di ricezione della Segnalazione, il Comitato Segnalazioni provvede alla **presa in carico** della stessa e alla sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare che la Segnalazione:

- a) contenga le **Informazioni minime obbligatorie** previste, e
- b) **riguardi fatti non costituenti una tipologia di Violazione** inclusa tra quelle indicate in **Appendice A**,
- c) provenga da **Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste** dalla presente Procedura,
- d) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **palesamente false o inattendibili**,
- e) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **frutto di un reato commesso dal Segnalante**,
- f) non appaia, già ad un sommario esame, come fatta dal Segnalante in **malafede**, cioè con l'intenzione di danneggiare le Società o terzi ad essa collegati,
- g) **non contenga nuove informazioni significative** sulle Violazioni **rispetto a una precedente Segnalazione** per la quale è stato completato il relativo procedimento decisorio,

e pertanto se la Segnalazione sia da reputarsi **ammissibile** (lo "**Screening**").

Il Comitato Segnalazioni dovrà emettere una decisione circa l'ammissibilità o non ammissibilità della Segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni **deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione che non rispetta i requisiti di ammissibilità** suddetti.

Se il Comitato Segnalazioni valuta che la Segnalazione **non è ammissibile**, emette decisione di **archiviazione** della Segnalazione, **dandone avviso scritto motivato al Segnalante**, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni.

In alternativa, **se la documentazione manca o è in qualche modo difettosa**, il Comitato Segnalazioni può chiedere ulteriori informazioni al Segnalante. Allo stesso modo, il Comitato Segnalazioni può, se lo ritiene necessario, richiedere all'informatore ulteriori informazioni sulla Segnalazione effettuata, o, previo consenso del Segnalante, trasferire la Segnalazione a una funzione aziendale competente.

Qualora, a giudizio del Comitato Segnalazioni, via siano ragionevoli motivi per ritenere che sia configurabile una fattispecie penalmente rilevante, informa l'organo competente in base all'assetto di deleghe e poteri (previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi in capo a tale organo) invitandolo a valutare di inviare alla Procura della Repubblica (o Procura Europea, se competente) una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato.

Il Comitato Segnalazioni, infine, deve inoltrare senza ritardo la comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo, eventualmente ritenuto competente *ratione materiae* per la gestione della Segnalazione.

3.5.3 Conflitto di interesse

Il Comitato Segnalazioni, se reputa l'esistenza di un **conflitto di interesse** in relazione ad un proprio membro rispetto alla Segnalazione pervenuta (es. *l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili anche indirettamente al Gestore stesso, o persone parenti o legate da uno stabile legame affettivo, ecc.*), è tenuto a:

- dichiarare all'interno del campo "Note" del Portale/software relativo alla Segnalazione, la natura del conflitto di interesse;
- astenersi dal trattare la Segnalazione, e non avrà quindi accesso alle informazioni derivanti dalle azioni svolte nella gestione della stessa (salvo nel caso in cui egli assuma la veste di Persona Coinvolta); e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altro Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'ulteriore soggetto designato e nominato dall'organo amministrativo competente.

NB: Se il segnalante reputa che un Gestore della Segnalazione sia in conflitto di interesse rispetto alla Segnalazione che intende inviare, può chiedere un incontro personale con il/i Gestore/i della Segnalazione che reputa non in conflitto, in modo da evitare di inviare la Segnalazione al Comitato Segnalazioni nel suo complesso.

3.5.4 Riscontro al Segnalante

Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione non anonima, i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- vi è motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla **data dell'avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato l'iniziale avviso di ricevimento al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale/Software, o perché ha espressamente rinunciato al diritto di ricevere il suddetto avviso), **dalla scadenza del termine di 7 giorni** di calendario dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Nei casi di **particolare complessità** che richiedano una proroga del termine dell'istruttoria, questo può essere esteso, su decisione del Comitato Segnalazioni, fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi, e in tal caso il **Segnalante deve essere informato** della proroga entro il termine dei primi 3 mesi.

3.6 Istruttoria

3.6.1 Generalità

Ogni Segnalazione valutata come ammissibile deve essere indagata per verificarne la fondatezza nel merito.

Qualora il Comitato Segnalazioni valuti che la Segnalazione è **ammissibile** (in particolare **rientra nell'ambito di applicazione della presente Procedura**, in quanto relativa a Violazioni 231 e/o a Violazioni di Atti Settoriali), è sua facoltà:

- a. valutare se la Segnalazione **rientra nella competenza ratione materiae di altri organi o funzioni in base a norme di legge** (ad es. eventuale DPO designato dalle Società in caso di Segnalazioni di violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali, Collegio Sindacale o Società di revisione/Revisore dei conti nelle materia amministrativa, fiscale, contabile e di bilancio sottoposte per legge al controllo dei medesimi) e quindi, **sulla base di una decisione** da assumere d' intesa con tali organi e funzioni, **trasferire** la gestione del Sèguito a tali organi o funzioni, o condividere con tali organi o funzioni la gestione del Sèguito, con la conseguente **loro assunzione della qualifica, rispettivamente concorrente o esclusiva, di Gestore della Segnalazione e dei conseguenti compiti e responsabilità**, previa accettazione della presente Procedura.
- b. **(nel caso di loro competenza ratione materie in base al sistema aziendale di deleghe di poteri vigente, es. delegato privacy, ecc.) coordinare la gestione del Sèguito con tali organi o funzioni**, previa accettazione della presente Procedura, **con mantenimento in capo al Comitato Segnalazioni degli/delle originari compiti e responsabilità** (vedi anche punto 3.6.2 lett. d).
In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.
- c. valutare che l'ulteriore gestione della Segnalazione **non rientra nella competenza - in base a norme di legge o alla presente Procedura - di nessun altro organo o funzione aziendale** e conseguentemente:
 - ✓ **procedere con gli ulteriori incumbenti** istruttori (indagine, ecc.), oppure
 - ✓ **individuare, previo accordo con l'Organo Amministrativo competente, un diverso soggetto competente** in relazione alla Segnalazione, **trasferendo riservatamente e senza ritardo a quest'ultimo la gestione del Sèguito**, inclusa la decisione finale, circa la fondatezza nel merito della Segnalazione, previa accettazione della presente Procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante. **Il diverso soggetto individuato deve possedere i requisiti previsti dal par. 3.4.1.;**
 - ✓ valutare l'opportunità di **adottare misure immediate per prevenire ulteriori danni** e, se necessario, attuarle.

3.6.2 Indagine

Una volta ammessa la comunicazione al trattamento, il Comitato Segnalazioni procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato previe adeguate Procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti (es.

- responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione;
- c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo delle Società (es. Collegio Sindacale, Società di revisione o revisori dei conti, Data Protection Officer se designato, ecc.);
- d) ove reputato necessario, può delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni/esterni) dotati di adeguate competenze lo svolgimento dei compiti istruttori sub a-b-c) suddetti - nei limiti dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendali vigente (la "**Delega Istruttoria**") e previo impegno del delegato al rispetto della presente Procedura.
In caso di Delega Istruttoria il Comitato Segnalazioni delegante **conserva in capo a sé stesso** il potere di
- i) valutazione degli esiti dell'istruttoria e **decisione finale circa la fondatezza nel merito della Segnalazione**, nonché
 - ii) valutazione, per quanto possibile in base agli esiti dell'istruttoria, circa l'eventuale **configurabilità di un dolo o colpa grave in capo al Segnalante e/o agli eventuali Persone Coinvolte** (intendendosi tale valutazione quale **parere non vincolante** destinato alla funzione o organo competente alla gestione del procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante o della Persona Coinvolta).
- e) con immediata tempestività, inoltre, riceve:
- da parte dell'organo amministrativo e/o dei Responsabili di area aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
 - le richieste di Tutela legale inoltrate dai Soggetti Tutelati in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
 - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;
 - le richieste inoltrate dalle Persone Coinvolte (cioè a cui siano addebitate le Violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la Segnalazione pervenuta.

3.6.3 Obblighi di collaborazione

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno delle Società è tenuto a **collaborare lealmente e con la massima diligenza** all'attività di istruttoria svolta da parte del Comitato Segnalazioni.

3.6.4 Diritti della Persona Coinvolta

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un breve resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti e ha diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.

Tale comunicazione deve avvenire nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Comitato Segnalazioni, secondo prudente discrezionalità, per garantire il corretto svolgimento dell'indagine.

Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro preventiva comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.

Fatto salvo il diritto di presentare denunce scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.

Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare informazioni che potrebbero identificare la persona segnalata) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. Deve inoltre essere informata della possibilità di essere assistita da un avvocato.

Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.

L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.

Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persona Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.

Il contenuto di tale verbale sarà inserito nel Portale/Software le stesse garanzie di riservatezza del resto del fascicolo.

Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.

Se il Comitato Segnalazioni lo ritiene opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

3.6.5 Decisione della Segnalazione

Al termine di tutte le azioni investigative, il Comitato Segnalazioni prepara e inserisce nel Portale/Software una relazione contenente almeno i seguenti contenuti (la "**Relazione d'indagine**"):

- Una dichiarazione dei fatti riportati (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Valutazione del contenuto della Segnalazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità dei fatti.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione del procedimento e delle prove a sostegno. Le decisioni del Comitato Segnalazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il Comitato Segnalazioni sia composto da due persone, le deliberazioni sono prese all'unanimità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231, con possibilità di espressione della opinione dissenziente da parte dell'altro componente.
- Le azioni intraprese (se del caso).

3.7 Azioni conseguenti alla Segnalazione

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, il Comitato Segnalazioni prende una delle seguenti decisioni.

3.7.1 Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave

In tal caso, il Comitato Segnalazioni rigetta la segnalazione e procede all'archiviazione tramite il Portale/Software.

Qualora il Comitato Segnalazioni riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo prudente giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunica per iscritto:

- al Segnalante;
- alla Persona Coinvolta; e

- al Responsabile di area funzionale di appartenenza del Segnalante, nonché alla Funzione HR, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari.

3.7.2 Segnalazione confermata dall'indagine

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Comitato Segnalazioni riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati nel merito**, emette una decisione documentata di accoglimento della stessa.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi Persona Coinvolta.

La decisione deve essere **comunicata, senza ritardo**:

- a) al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima; nel caso di Segnalante esterno, la comunicazione deve essere inviata:
 - ✓ al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se i Gestori della segnalazione ritengono che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione decisa, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a ricevere tale comunicazione) e
 - ✓ al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione terza;
- b) al Segnalato;
- c) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione, per la valutazione e attuazione delle opportune azioni di remediation;
- d) alla Funzione HR, per la valutazione e attuazione delle possibili sanzioni disciplinari conseguenti;
- e) al Consiglio di Amministrazione che ha approvato la presente Procedura,
- f) ai membri del Collegio Sindacale della Società a cui si riferisce la Violazione;
- g) all'organo amministrativo, nonché ai membri del Collegio Sindacale o al Sindaco della Società (salvo che questi ultimi non siano già Gestori della Segnalazione).

La suddetta comunicazione potrà essere ritardata nel caso in cui, a giudizio dei Gestori della Segnalazione, essa **possa ostacolare indagini o procedimenti giudiziari** ulteriori (es. amministrativi, penali) per la tutela dei diritti delle Società e/o di terzi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

3.7.3 Nuove Violazioni

Se a seguito dell'indagine si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove irregolarità presumibilmente commesse dalla stessa persona o da persone diverse da quelle oggetto di indagine, il Comitato Segnalazioni propone **l'apertura di un nuovo fascicolo** o, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo in corso, **l'estensione del fascicolo d'indagine**, se lo ritiene più opportuno.

3.7.4 Procedimento amministrativo, civile o penale

Il Comitato Segnalazioni,

- a) se competente in base al sistema di deleghe aziendali, valuta di provvede ad avviare in autonomia una iniziativa giudiziale (civile, penale o amministrativa) e/o segnalazioni in Procura della Repubblica o Procura Europea contro qualsiasi Persona Coinvolta e/o ulteriore terzo soggetto responsabile, altrimenti
- b) informa un soggetto interno competente ad avviare l'azione in base al sistema di deleghe in vigore invitandolo a valutare la promozione di iniziative giudiziali e/o segnalazioni in Procura della

Repubblica o Procura Europea (salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il Comitato Segnalazioni dovrà individuare un soggetto non in conflitto).

3.7.5 Inosservanza di Procedure interne

Nel caso in cui l'istruttoria porti a constatare (i) **l'assenza o carenza di Procedure o istruzioni aziendali** dirette a prevenire il rischio di Violazioni, (ii) la **mancata adeguata divulgazione** interna e/o esterna delle stesse Procedure e istruzioni, o (iii) carenze di consapevolezza del personale circa il contenuto delle Procedure e istruzioni, il Comitato Segnalazioni segnala tali circostanze ed eventuali provvedimenti suggeriti ai responsabili funzionali delle aree alle quali si riferisce la Violazione, nonché all'Amministratore Delegato o al diverso organo amministrativo competente, per gli opportuni rimedi.

3.7.6 Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte con riguardo ai danni subiti o causati

In tal caso (esempi: segnalazioni apparse sui media, frodi cyber, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili tramite i controlli interni, ecc.) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i danni segnalati fossero confermati, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti.

3.7.7 Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.7.2 precedente.

3.7.8 Rinvio

Il Comitato Segnalazioni può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla.

Qualunque sia la decisione tra quelle di cui ai punti da 3.7.3 a 3.7.8, essa deve essere comunicata al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

4 CONSERVAZIONE

Le Società terranno un Registro di tutte le Segnalazioni ricevute, coincidente con il database del Portale/Software.

Il Registro delle Segnalazioni non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati, e - con la sola eccezione di ciascun Segnalante, Persona Coinvolta, Comitato Segnalazioni o suo delegato, ruolo Admin autorizzato, nei rispettivi limiti previsti - solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria competente, con ordinanza, e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la tutela di tale autorità, si può accedere a tutto o parte del suo contenuto.

Il ruolo Admin, in ogni caso, non può accedere al contenuto delle singole Segnalazioni e della loro trattazione.

Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento.

Le Società conserveranno i dati personali del Segnalante per il tempo necessario a decidere sull'opportunità di avviare un'indagine sui fatti o comportamenti segnalati e, una volta deciso, saranno cancellati dal Portale/Software, potendo essere trattati al di fuori del Portale/Software per indagare sui fatti per il tempo necessario a prendere una decisione.

Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso le Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.

Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.

I dati personali saranno cancellati dal Portale/Software entro un periodo massimo di tre (3) mesi dal ricevimento della comunicazione, a meno che la conservazione non sia finalizzata a lasciare prove del funzionamento del Portale/Software, e potranno continuare a essere trattati al di fuori del Portale/Software nel caso in cui l'indagine sulla Segnalazione non sia stata completata, per tutto il tempo necessario.

In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore a **5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione.

Nel caso in cui si decida di non dare Sèguito alla Segnalazione presentata, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

5 TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

6 DISTRIBUZIONE

Il Comitato Segnalazioni mette a disposizione dei destinatari della presente procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Pubblicazione in apposita sezione, separata e facilmente identificabile, del Sito internet delle Società (il cui indirizzo URL è comunicato dalle Società ai principali destinatari, se ragionevolmente possibile),
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione,
- Messa a disposizione
 - ✓ a mani e/o
 - ✓ via e-mail, o
 - ✓ tramite intranet aziendale o
 - ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure).

7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

La presente Procedura è una regola obbligatoria per tutti i membri delle Società. La sua violazione può dar luogo - oltre alle altre responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente - a **sanzioni disciplinari** da parte delle Società, secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati) nonché, in caso di adozione di un **Modello Organizzativo 231** dal sistema sanzionatorio in esso previsto.

Quando si determina che il comportamento segnalato costituisce un'infrazione in materia di lavoro, le Società può adottare le misure appropriate in conformità con il regime disciplinare applicabile e, in particolare, con le disposizioni del Contratto collettivo e della normativa sul lavoro applicabile alle Società.

Nonostante l'adozione di misure disciplinari, se i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, l'organo competente in base al sistema di deleghe e poteri valuta la trasmissione delle informazioni alla Procura della Repubblica o, se i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, alla Procura europea.

Sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

Chi:

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati, in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,
- non svolge attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

8 ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, trova applicazione il Decreto Whistleblowing.

APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni Settoriali includono:

- a) gli **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione³:

SETTORE
<p>Tutela della vita privata e protezione dei dati personali</p> <p>Es. violazioni di obblighi privacy quali informative agli interessati, raccolta consenso su trattamenti, applicazione di basi giuridiche, misure tecniche ed organizzative di protezione (es. procedure di conformità) dei dati e dei trattamenti, documentazione necessaria, ecc.</p>
<p>Tutela dell'ambiente</p> <p>Es. c.d. reati ambientali, quali scarico, emissione, o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.</p> <p>Es. violazioni di prescrizioni amministrative punite con sanzioni amministrative (pecuniarie e/o interdittive).</p>
<p>Sicurezza e qualità del prodotto destinato al consumatore</p> <p>Es. violazione di obblighi diretti a garantire che qualsiasi prodotto realizzato o commercializzato dalle Società[...], in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone [...].</p> <p>Es. violazione dell'obbligo del produttore di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.</p> <p>Es. Violazione dell'obbligo del produttore di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi.</p> <p><i>NB: Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:</i></p> <p><i>a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;</i></p> <p><i>b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.</i></p> <p><i>Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.</i></p> <p><i>NB L'ambito di rischio qui rilevante esula dall'aspetto relativo alla semplice presenza di vizi e difetti del prodotto (es. danneggiamenti, mancato funzionamento, aspetto estetico non rispondente alla descrizione pattuita, ecc.) che tuttavia non si traducano in un vero e proprio rischio di sicurezza per l'acquirente/utilizzatore pur incidendo sull'idoneità all'uso o sulle qualità promesse.</i></p>
<p>Protezione dei consumatori</p> <p>Es. divieto di pratiche commerciali sleali/aggressive nella promozione dei servizi/prodotti</p>

- a) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
- es. frodi IVA transfrontaliere, frodi su fondi comunitari.
- b) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:
1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di **concorrenza** e di **aiuti di Stato**,
 2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società** (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP) o

³ Cfr. allegato alla direttiva UE 1937/2019

3. le pratiche il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che distorce l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- c) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

*NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'**Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto** reperibile all'indirizzo internet www.normattiva.it.*

APPENDICE B - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il **Segnalante** (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione ad una Violazione,
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - **Facilitatori,**
 - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
 - **Collegli di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
 - **Rappresentanti legali dei dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno del Segnalante,**
 - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo, delle suddette persone, oppure con le quali le suddette persone hanno qualsiasi altro tipo di rapporto in ambito lavorativo o nelle quali esse detengono una partecipazione significativa.**

A tal fine, un interesse nel capitale o nei diritti di voto connessi ad azioni o partecipazioni è considerato significativo quando, in virtù della sua proporzione, consente alla persona che lo detiene di esercitare un'influenza sulla persona giuridica in cui l'interesse è detenuto.

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- o **MISURE DI PROTEZIONE,**
- o **MISURE DI SOSTEGNO,**
- o **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,**

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁴

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e

b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (es. *Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (divieto di atti ritorsivi). Le Società si impegnano a fare rispettare tassativamente tale divieto.

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo:

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; **l'introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

⁴ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

3.2.1 **Reazione**

Nel caso in cui un membro di una Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 **Invalidità degli atti**

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

Esempi non esaustivi di azioni riparative:

- ✓ *Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata*
 - ✓ *Ritiro del contenzioso contro il Segnalante*
 - ✓ *Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive*
 - ✓ *Riapertura di una procedura di gara*
 - ✓ *Ripristino di un contratto annullato*
 - ✓ *Scuse*
 - ✓ *Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni*
 - ✓ *Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future*
 - ✓ *Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche*
- L'eventuale **risarcimento dei danni**.

3.2.3 **Denuncia all'ANAC**

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC, nonché alle Società tramite il Portale/Software, le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.4 **Onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava pertanto su chi è accusato di averli posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica**.

3.3. Limitazioni di responsabilità

A condizione che vi fossero **fondati motivi per ritenere che** la Segnalazione o Diffusione Pubblica o la denuncia delle stesse Informazioni **fosse necessaria** per svelare la Violazione, la persona o l'ente **Segnalante non è penalmente perseguibile**, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, nei procedimenti giudiziari, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punte dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- relative alla tutela del **diritto d'autore**,
- relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- che **offendono la reputazione** della Persona Coinvolta (**diffamazione**).

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione**, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono ad attuano la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati), e/o
- **Modello Organizzativo 231** adottato, nel caso in cui la condotta del responsabile della Ritorsione rilevi ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso.

3.4. Forma obbligata della transazione o rinuncia

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'**elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato** sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per la finalità di dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita, da parte delle Società, del Comitato Segnalazioni e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, la riservatezza circa:

- **l'identità del Segnalante e dei Facilitatori** (diritto alla riservatezza), durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione o altrimenti autorizzato, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, **è vietato rivelare al soggetto Segnalato e ad altri soggetti non espressamente autorizzati l'identità del Segnalante, senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalle Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza, che si estende anche all'identità di qualsiasi altra persona interessata menzionata nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta, testimoni, ecc.) o il cui nominativo sia individuato nel corso delle valutazioni ed indagini che seguono la stessa.

A tal proposito, inoltre, verranno sottoscritti specifici impegni di riservatezza con i soggetti incaricati della loro gestione.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle Autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante⁵; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria** (Tribunale, Procura della Repubblica), **o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la **conoscenza** dell'identità del Segnalante sia **indispensabile** per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del **consenso** espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

Tali divulgazioni sono soggette alle garanzie previste dalle norme applicabili. In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, **in merito alle ragioni** della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione** della sua identità, **salvo ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari**⁶.

⁵ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela per il reato di calunnia, di diffamazione o altri reati eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato, in Italia, può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

⁶ L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

Le Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone Coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di Protezione sopra descritte si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **ragionevole motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere**, anche se non sono fornite prove conclusive, e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3; e

b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla legge applicabile.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

- i) la responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
- ii) la responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza** dell'**abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2.

APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)⁷.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime **è tenuto a rispettare tutte le politiche, le deleghe, le nomine, le autorizzazioni, le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** delle Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

1.2 **I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati** da parte dei Gestori della Segnalazione competenti rispetto alla Violazione.

Allo stesso modo, **saranno cancellati i dati personali eventualmente segnalati e riferiti a comportamenti non compresi nell'ambito di applicazione della legge e/o della presente Procedura.**

Se le informazioni **ricevute contengono dati personali compresi nelle categorie speciali di dati di cui all'art. 9 del GDPR, saranno cancellate immediatamente**, senza essere registrate ed elaborate.

1.3 **Se si stabilisce che le informazioni fornite o parte di esse non sono veritiere, devono essere immediatamente cancellate** non appena tale circostanza emerge, **a meno che la mancanza di veridicità possa costituire un reato**, nel quale caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario durante il procedimento legale.

1.4 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5⁸ e 25⁹ del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

1.5 Il Comitato Segnalazioni, in coordinamento con la Funzione IT, la Funzione Privacy e la Funzione HR delle Società:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,

⁷ E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

⁸ 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

- a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

⁹ Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto delle Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (**Nomine Responsabili esterni**, es. Gestori esterni della Segnalazione designati da parte delle Società, terzi gestori tecnici del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonee **informazioni relative al trattamento dei dati personali** (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conformi ai testi approvati dall'organo amministrativo competente delle Società.

1.6 La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del ruolo Admin designato, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

1.7 L'accesso ai dati personali contenuti nel Portale/Software sarà limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente a:

- a) gli amministratori di sistema (Admin) che lo gestiscono direttamente, nei limiti dei privilegi allo stesso attribuiti;
- b) i Case Manager designati in base alla presente Procedura, e, su autorizzazione degli stessi, i consulenti esterni delegati nell'indagine, con i quali verranno sottoscritti previ accordi di riservatezza;
- c) gli incaricati del trattamento eventualmente nominati e/o i responsabili esterni eventualmente designati dalle Società.

1.8 Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono illustrate nel documento obbligatorio di **DPIA** redatto dalla Società nonché negli ulteriori documenti di volta in volta menzionati nel medesimo.

1.9 L'**Informativa Privacy Whistleblowing** deve essere messa a disposizione dei Segnalanti, a cura del Comitato Segnalazioni, con le seguenti principali modalità:

- ✓ tramite apposito **link/ipertesto visionabile nella landing page del Portale/Software**;
- ✓ nella **separata sezione "whistleblowing" del sito web** delle Società;
- ✓ mediante **consegna a mani**, o come **allegato ad una chat** tramite videoconferenza, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante che non abbia usato il Portale/Software per la Segnalazione; in tal caso ci si deve procurare un'adeguata prova della consegna;
- ✓ nel caso in cui il primo contatto con l'interessato avvenga via **telefono**: mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'**Informativa Privacy** nella landing page del Portale/Software e/o nella separata sezione "whistleblowing" del sito web delle Società.

1.9 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing e dell'art. 11 della Legge Whistleblowing, un accordo interno tra le Società del Gruppo, volto a

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni;
- ii) determinare le **rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi** in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
 - **veste privacy**: ciascuna Società agisce come **contitolare trattamento** con riguardo al trattamento di dati connessi a:
 - o la **condivisione del canale** di Segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
 - o le attività previste dalla **Procedura Whistleblowing** in relazione alla raccolta delle segnalazioni e alla successiva gestione delle stesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'implementazione delle misure di sicurezza relative al Portale/software;

- **informativa agli interessati ex artt. 13-14 GDPR:**
 - a) l'**Informativa Privacy Whistleblowing** deve essere messa a disposizione dei Segnalanti, a cura dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) competenti, con le seguenti principali modalità:
 - ✓ tramite apposito **link/ipertesto visionabile nella landing page del Portale/Software**;
 - ✓ mediante consegna a mani, o come allegato ad una chat tramite videoconferenza, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante che non abbia usato il Portale/Software per la Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il primo contatto con l'interessato avvenga via **telefono o posta**: mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'**Informativa Privacy** nella landing page Portale/Software e/o nella separata sezione "whistleblowing" del sito web delle Società;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
- **misure di sicurezza**: ciascuna Società è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dalla configurazione impostata centralmente da CITY GREEN LIGHT SRL - che a tale riguardo agisce in qualità di responsabile del trattamento - nel Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
- **violazioni dei dati personali** (cd. "**data breach**"): ciascuna Società agisce come autonomo titolare del trattamento in conformità alle proprie **Procedure di gestione dei data breach**; nel caso in cui un medesimo data breach renda necessario notificare lo stesso all'Autorità di controllo competente, o la comunicazione diretta del data breach stesso agli interessati, i referenti privacy delle Società si coordineranno reciprocamente per adempiere a tali obblighi;
- **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società CITY GREEN LIGHT SRL funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui da esse conferite.